



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2020, il giorno 24, del mese di Settembre alle ore 11:30, nella sede della Provincia, il Presidente FRATTO GABRIELE ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale MEI MANUELA LUCIA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 21103/2020 DECRETO N. 104

COMUNE DI FORLÌ' - "VARIANTE URBANISTICA INERENTE ALL'AMBITO T1.3-18 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) SITO TRA LE VIE BERTINI E PANDOLFA" ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 6 APRILE 2020: - OSSERVAZIONI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, COMMA 4BIS ET ART.34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; - ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VAL.SAT) DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

Vista la richiesta del Comune di Forlì relativa alla *“Variante urbanistica inerente all'Ambito T1.3-18 del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) sito tra le Vie Bertini e Pandolfi”* adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 6 aprile 2020, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 22/05/2020 ed assunta al prot. prov. n.11211 di pari data, e in data 23/06/2020 ai prot.prov.li n.13964, n.13969 e n. 13971 di pari data, volta a richiedere i seguenti pareri di competenza:

- *-Osservazioni ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4bis et art.34 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.;*
- *-Espressione del parere in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Val.SAT) di cui all'art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.;*

Premesso che:

- il Comune di Forlì è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con deliberazione consiliare n. 179 del 1/12/2008, ai sensi dei commi 5 et 6 dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; di Piano Operativo Comunale (POC) approvato con deliberazione consiliare n. 70 del 8/4/2014 e successive deliberazioni integrative; di Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 5/12/2017;
- in data 21 dicembre 2017 è stata approvata la nuova Legge Regionale quadro in materia urbanistica n. 24/2017, entrata in vigore dal 01/01/2018, avente ad oggetto *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”*, la quale ha ridefinito la materia del governo del territorio, identificando nuovi strumenti di pianificazione urbanistica comunale e territoriale e nuove procedure di approvazione degli strumenti;
- la suddetta legge ha abrogato la previgente Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, consentendo tuttavia in via transitoria - nel triennio successivo alla sua entrata in vigore, e comunque fino a formale assunzione del nuovo piano urbanistico generale (*PUG*), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 3, 4, 29 e 79, di completare i procedimenti di pianificazione urbanistica diretti a dare attuazione alle previsioni contenute nella pianificazione urbanistica vigente, nonché di apportare alle previsioni vigenti quelle variazioni che risultino indispensabili per la loro pronta esecuzione, nel rispetto delle procedure di cui alla previgente LR n. 20/2000;

Richiamate le competenze che la Provincia è tenuta ad esprimere sulle Varianti Urbanistiche ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

- riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., per cui la Provincia può formulare riserve relativamente a previsioni del Piano Operativo Comunale (POC) che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Il suddetto parere è previsto anche per alcune tipologie di varianti al RUE definite ai sensi dell'Art. 33, comma 4 bis, che dispone: *“Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34.”*
- parere in merito alla valutazione di sostenibilità (VALSAT) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere art. 13 della L. 64/74): detto parere deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, quindi

nell'ambito della formulazione delle riserve/osservazioni; *(Tale parere risulta necessario nel caso in cui le modifiche al piano comportino l'inserimento di nuove previsioni insediative, ovvero modifichino in modo sostanziale le previsioni edificatorie esistenti);*

Preso atto che il deposito della Variante al RUE adottata è stato disposto a far data dal 29/04/2020 fino al 15/07/2020, per effetto della sospensione dei termini ai sensi dell'art. 37 del DL n.23/2020 – emergenza COVID 19 – e che contestualmente è stato pubblicato apposito avviso nel BUR della Regione Emilia Romagna;

Preso atto che la Variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati tecnici acquisiti via PEC in data **22/05/2020 al prot.prov.le n.11211** di pari data (elaborati da link):

- *Relazione urbanistica;*
- *POC 2013 stato modificato tavola P-20;*
- *Poc 2013 stato modificato tavola P-28;*
- *RUE stato modificato tavola P-20;*
- *RUE stato modificato tavola P-28;*
- *RUE stato comparato Norme Tecniche di Attuazione;*
- *VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE ;*
- *atto sottoscritto;* 16/03/2020
- *progetto di massima;* febbraio 2020
- *Rapporto Ambientale;* febbraio 2020
- *delibera cc n.25 del 06/04/2020;*

elaborati acquisiti in **data 23/06/2020 al prot.prov.le n.13964** di pari data:

- *0_POC stato modificato tavola P-20;*
- *1_RUE stato comparato Norme Tecniche di Attuazione;* “
- *2_delibera Consiglio Comunale n.25 del 06/04/2020;*
- *4_Atto unilaterale d'obbligo;* 16/03/2020

elaborati acquisiti in **data 23/06/2020 al prot.prov.le n.13969** di pari data:

- *0_RUE stato modificato tavola P-20;*
- *1_RUE stato modificato tavola P-28;*
- *2_Val.SAT*
- *3_tavola Individuazione area oggetto della proposta di variante – progetto di massima;febbraio 2020*
- *4_Atto unilaterale d'obbligo;* 16/03/2020
- *5_Istanza;* 16/03/2020

Dato atto che:

– con nota prot. prov.le n. 14100 del 25/06/2020 a seguito di istruttoria preliminare, questa Provincia ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Forlì richiesta di chiarimenti e integrazioni alla documentazione trasmessa al fine della compiuta espressione dei pareri di competenza;

– il Comune ha inviato le integrazioni richieste, acquisite come di seguito elencato:

al prot. Prov.le n. 16918 del 30/07/2020

- *Riscontro alla nota provinciale*
- *All. nota proponente su mobilita'*
- *All. parere ARPAE*
- *All. parere AUSL*
- *All. PARERE FMI PROT_388_DEL_2020*

al prot. prov.le n. 16948 del 30/07/2020

- *osservazione Avv. Graziosi (LIPPI PELTA)*

– osservazione Zagnoli (SCELPA)

Esaminati i contenuti della variante urbanistica proposta, come descritti nella seguente Relazione istruttoria:

La Variante in oggetto è di natura tematica e puntuale e consiste principalmente nell'eliminazione della condizione di attuazione coordinata e del conseguente obbligo di sottoscrizione della convenzione da parte di tutte le proprietà coinvolte nell'originario ambito del T1.3-18, disciplinato all'art. 71 comma 17 del RUE vigente:

La variante proposta prevede i seguenti specifici elementi di modifica al RUE vigente:

- 1) la suddivisione del comparto T1.3-18 in due sub-comparti distinti e autonomi (T1.3-18A e T1.3-18B), entrambi attuabili autonomamente in modo disgiunto e differito, attraverso permesso di costruire convenzionato;
- 2) la conseguente suddivisione della dotazione commerciale complessiva pari a mq. 3.000 di superficie di vendita (Sv), assegnata dal RUE vigente all'ambito T1.3-18) per l'insediamento di medio-piccole strutture di vendita fino ad un massimo di 1.500 mq. di Sv, rispettivamente in:

- mq. 1.500 di Sv per il sub-comparto T1.3-18A

- mq. 1.500 di Sv per il sub-comparto T1.3-18B

A tal fine nella *"Tabella aree idonee per insediamento strutture di vendita"* delle Norme di RUE e nella relativa *Tavola P28* nel comparto T1.3-18A viene inserita la sigla identificativa "M40a", e nel comparto T1.3-18B la sigla "M40b";

- 3) la localizzazione indipendente e autonoma degli accessi ai sub comparti e, in particolare per il sub-comparto T1.3-18A, la localizzazione dovrà corrispondere alle indicazioni contenute nel *Progetto di massima* presentato dal proponente e condiviso con il competente *Servizio comunale Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo urbano* e con la stessa *FMI* società in-house del Comune di Forlì (parere PG 21447 del 10/03/2020);
- 4) l'obbligo di esecuzione in capo ai sub-comparti delle seguenti opere pubbliche di contesto (non a scomputo di oneri di urbanizzazione):

sub-comparto T1.3-18A

- percorso ciclo-pedonale (come da progetto redatto dalla Società FMI) per il tratto che fronteggia il confine esterno del sub-comparto T1.3-18A (lato Via Pandolfi e lato Via Bertini), nonché per il tratto della suddetta pista in prosecuzione lungo la Via Bertini, fino ad intercettare Via Macero Sauli, previo attraversamento della tangenziale e attraversamento delle rampe di immissione ed emissione dalla tangenziale;

- nuovo assetto dell'intersezione tra la via Pandolfi e il ramo di collegamento alla rotatoria di via Bertini e la relativa segnaletica orizzontale e verticale.

sub-comparto T1.3-18B

- percorso ciclopeditonale per il tratto che fronteggia il confine esterno del sub comparto T1.3- 18B (lato Via Pandolfi) e relativa segnaletica orizzontale e verticale;

Modifiche minori:

- 5) lieve rettifica della perimetrazione del comparto T1.3-18 per esclusione di un frustolo posto sul confine del terreno - catastalmente distinto al foglio 147 mapp. 475, di superficie catastale pari a mq. 656 - che funge attualmente da percorso di accesso per i lotti retrostanti;
- 6) individuazione cartografica nella Tav. P20-P28 del POC del tracciato ciclopeditonale, che fronteggia i due sub comparti e lungo la Via Bertini, fino ad intercettare Via Macero Sauli, previo attraversamento della tangenziale, come da progetto redatto da FMI, già riportato nel Piano urbano per la mobilità sostenibile – PUMS – approvato con Del. C.C. n. 5 del 30/01/2020.

Preso atto che la Variante proposta, sulla base di quanto asseverato nella Relazione urbanistica:

- è coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica vigente, in quanto interviene normativamente su aree già pianificate e non comporta nuovi incrementi delle previsioni insediative, né modifica in modo sostanziale le previsioni esistenti;
- si tratta di variante urbanistica tematica, promossa per attuare previsioni insediative già presenti negli strumenti vigenti, con finalità di rigenerazione urbana e di implementazione del sistema delle opere pubbliche;
- è conforme alle linee di assetto urbano dettate dal PSC vigente per gli ambiti consolidati e per il polo funzionale "Stazione ferroviaria FS", normato all'art. 19 c. 12 delle norme di PSC, che vede l'ambito circostante alla stazione ferroviaria come una *"polarità, imperniata sulla riqualificazione ambientale, infrastrutturale e funzionale della città"*;
- è rispondente alle indicazioni e prescrizioni del Piano territoriale provinciale – P.T.C.P. per il tessuto consolidato;
- garantisce, per le zone urbanistiche di riferimento, le dotazioni territoriali e pertinenziali;
- non appone vincoli espropriativi per la realizzazione delle opere pubbliche;
- gli interventi edilizi correlati alla variante saranno attuati con intervento diretto convenzionato e non sono subordinati all'applicazione del contributo di costruzione straordinario, di cui all'art. 16, comma 4, lett. d-ter del DPR n. 380/2001, T.U. dell'Edilizia, in quanto non si genera plusvalenza fondiaria;

Preso altresì atto che la Variante in oggetto trae motivazione da necessità specifiche di pubblico interesse, in particolare:

- è finalizzata a trovare un percorso di ricomposizione degli interessi delle parti, in ragione dei profili di rilevante interesse pubblico in termini di sviluppo e di rigenerazione del territorio, sottesi all'attuazione della zona T1.3-18, quali:
 - la riqualificazione di un'area complessa dismessa e in stato di abbandono a ridosso del centro storico e dell'ex scalo merci ferroviario (ex comparto AC5 del Sistema ferroviario);
 - la realizzazione di opere pubbliche consistenti in un tratto significativo di percorso ciclopeditonale (lungo via Bertini e via Pandolfi) da parte delle proprietà coinvolte;
 - il rafforzamento della segnaletica stradale nello svincolo vie Bertini/Pandolfi;

Constatato che la Variante trasmessa si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione urbanistica
- RUE – Norme d'ambito – Stralcio – Stato comparato,
- POC – tavole P20, P28 – Stato modificato
- RUE – tavole P20, P28 – Stato modificato
- Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat)
- Deliberazione consiliare N. 25 del 06/04/2020
- Atto unilaterale d'obbligo ditta SCOLPA (PG. 23328 del 16/03/2020)

Elaborati di approfondimento presentati dal proponente SCOLPA S.S.(allegati a deliberazione di Giunta comunale n. 85/2020)

- Progetto di Massima
- Rapporto Ambientale

Dato atto che:

- In merito al **parere di compatibilità delle previsioni di Piano con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30.10.2008, n. 19**, il Comune non richiede il parere provinciale, attestando nella Relazione urbanistica allegata, che per la variante

in argomento non è ritenuta necessaria la redazione di una relazione Geologica, in quanto le modifiche proposte non comportano l'inserimento di nuove previsioni insediative, né modificano le previsioni edificatorie esistenti e sono pertanto ininfluenti rispetto alle valutazioni già espresse nelle fasi pianificatorie antecedenti;

Valutazione ambientale - VALSAT ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

La proposta di Variante è corredata dalla documentazione di valutazione di sostenibilità ambientale di cui all'art. 5, della Legge regionale n.20/2000 e s.m.i.. Il rapporto ambientale della variante in esame è stato strutturato secondo quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs. 4/2008 che definisce i seguenti passaggi:

- *Analisi dello stato di fatto -*
- *Verifica di coerenza con i piani sovraordinati -*
- *Descrizione della variante -*
- *Verifica dei possibili impatti sui sistemi sensibili -*
- *Individuazione di un piano di monitoraggio*

Gli esiti delle analisi svolte possono essere così sintetizzate:

Il Comune, ha trasmesso uno specifico rapporto di Valutazione di sostenibilità ambientale, contenente le valutazioni attinenti alla proposta di Variante urbanistica e contestualmente una ulteriore valutazione sulla specifica proposta di modifica del comparto identificato dal RUE, redatta dal soggetto proponente e basata su un progetto di massima, al fine di dimostrare la sostenibilità in particolare sulle componenti viabilità e traffico;

Gli elementi di variante al RUE sono oggettivamente molto contenuti e, come attestato dalle specifiche analisi non determinano impatti significativi, in particolare per quanto riguarda gli aspetti più sensibili, quali aria, acqua e suolo.

Coerenza con la pianificazione sovraordinata

Sotto il profilo della coerenza con il sistema delle tutele, non vi sono interferenze con gli aspetti ambientali nell'operazione di suddivisione dell'originario comparto unitario in due sub comparti autonomi, rispetto a quanto già valutato in sede di Valsat degli strumenti vigenti.

Mobilità e traffico veicolare

Lo studio di Valsat ha individuato quale elemento di particolare attenzione da indagare, il tema del traffico indotto dalla nuova previsione commerciale, anche in riferimento alla nuova suddivisione del comparto e degli accessi individuati. In sede di progettazione degli interventi edilizi, poiché la previsione insediativa commerciale (per medio-piccola strutture di vendita) è stata introdotta nell'ambito T1.3-18 con la Variante di pianificazione commerciale, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 19/12/2017, dovranno essere rispettate le condizioni contenute nella specifica Valsat a corredo di tale variante, che inserisce l'ambito T1.3-18 nella Macroarea 5 Nord (Zona centrale a ridosso della ferrovia e del centro storico), nella quale risultano alcune criticità dovute ai flussi di traffico su Via Bertini e al sottopasso ferroviario.

Anticipando le prescrizioni del RUE/Valsat – relative alla fase del progetto edilizio – il proponente ha corredato l'istanza di variante urbanistica con due elaborati (*Progetto di massima e Rapporto ambientale*) che approfondiscono il tema della mobilità e dell'accessibilità al comparto.

Lo studio ambientale valuta in dettaglio gli effetti conseguenti a due scenari insediativi:

- a breve termine, in cui si ipotizza l'insediamento di una prima media struttura di vendita nel sub comparto est (T1.3-18A)
- a medio termine, in cui si ipotizza l'insediamento di una seconda media struttura nel sub comparto ovest (T1.3-18B).

In relazione ai due scenari sono state valutate le condizioni della rete, delle principali intersezioni e della funzionalità degli accessi/uscite ai comparti nelle condizioni di massima criticità. I due documenti

(Progetto di massima e Rapporto ambientale) sono stati assunti dall'Amministrazione comunale quali elementi a supporto e a garanzia della sostenibilità della presente variante.

In conclusione - richiamate integralmente le analisi e le valutazioni riportate all'elaborato denominato "Rapporto Ambientale", valutato positivamente dai servizi comunali competenti tra cui FMI - si afferma che la variante non produce un aumento degli impatti già previsti e considerati dal piano vigente sulla matrice traffico.

In sintesi emerge che la variante contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di PSC, ai quali il RUE e il POC devono concorrere. Non vi sono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. In generale non si ravvisano problematiche relative all'impatto sull'ambiente, in quanto le modifiche introdotte non porteranno ad un peggioramento del livello di qualità ambientale degli ambiti di riferimento. **In conclusione si ritiene che i contenuti della variante in argomento, valutati gli elementi sopraindicati, non generino impatti ambientali di particolare rilievo.**

Atteso, in relazione al procedimento di valutazione ambientale, che:

- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare, ai quali il Comune ha provveduto a trasmettere gli atti e gli elaborati della Variante in oggetto:
 - ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
 - Azienda USL di Forlì;
- in data 20/07/2020, acquisito al prot. prov. n. 16075 di pari data, è pervenuto il parere sulla Valsat di ARP AE recante: "*Parere favorevole con condizioni* ";
- in data 30/07/2020 il Comune ha trasmesso con nota acquisita al prot. prov. le 16918 di pari data, il parere di AUSL prot. 40635 del 26.5.2020 recante: "*parere favorevole*"
- in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii, questa Amministrazione provinciale provvede alla formulazione del parere in merito alla valutazione ambientale del Piano in oggetto, tenendo conto delle osservazioni pervenute in merito al piano in oggetto. Il Comune di Forlì con nota acquisita al prot. prov. le 16948 del 30/07/2020 ha inviato n. 2 osservazioni.
- dall'analisi delle tematiche rinvenibili nelle suddette osservazioni, si riscontra che non apportano ulteriori elementi conoscitivi rilevanti ai fini della valutazione di sostenibilità ambientale e la cui decisione non è oggetto di valutazione da parte di questa Provincia.

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante

cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, approvata dalla Giunta Regionale il 5 dicembre 2016

Richiamati, i contenuti del RUE e del POC, ai sensi degli artt. 29 et 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che questa Provincia ha esaminato il Piano in oggetto, per la formulazione:

- delle riserve ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. relativamente a quelle previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore (**parte A**);
- dell'espressione in merito alla valutazione ambientale VALSAT ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (**parte B**);

CONSIDERATO

l'esito della Relazione istruttoria sopra riportata, si svolgono le seguenti valutazioni finalizzate all'espressione dei pareri di competenza:

A) RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, COMMA 4 BIS, E DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Constatato che la variante proposta ha finalità generali di pubblico interesse nel recupero e valorizzazione di aree in stato di abbandono e di implementazione di opere pubbliche, in conformità agli indirizzi di pianificazione del PSC e agli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati; interviene normativamente su aree già pianificate, non comporta nuovi incrementi delle previsioni insediative, né

modifica in modo sostanziale le previsioni esistenti, risultando coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica comunale vigente;

- A.1. Per quanto sopra evidenziato si ritiene di non esprimere alcuna riserva ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 comma 4 bis e dell'art.34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;**

B) Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.SAT) ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.

Visti gli specifici contenuti del Rapporto Ambientale per il procedimento in oggetto e gli elementi integrativi redatti e forniti dal proponente, si ritengono le valutazioni proposte sulla variante con riferimento all'ipotesi progettuale, sufficienti sulla base degli impatti che la stessa implica nell'ambiente. Tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, coerentemente alle valutazioni svolte, in relazione alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale della proposta di Variante al RUE in oggetto, **si esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:**

Con riferimento all'analisi sulla componente traffico, si prende atto delle valutazioni svolte in considerazione dello stato di evoluzione della rete viaria, previsto dal nuovo PUMS approvato con Del C.C. 2/2020 e della prevista realizzazione del 3° lotto della Tangenziale Est, come evidenziato nel parere fornito da FMI, rispetto ai quali emerge che la previsione proposta non influenzerà negativamente la distribuzione dei flussi di traffico e la viabilità di collegamento nel quadrante di riferimento;

- B.1. Risulta evidente tuttavia che il comparto si inserisce in un quadrante viario alquanto complesso, le criticità specifiche saranno pertanto da individuare alla scala attuativa e approfondire in sede di permesso di Costruire, il cui ambito ricade nella competenza comunale, entro cui si dovrà garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza stradale e la verifica di tutti i parametri indicati nello *Studio di impatto sulla mobilità*, previsto ai sensi dell'art. 6 bis delle norme RUE per gli insediamenti commerciali;**
- B.2. A seguito dell'entrata in esercizio delle attività, andrà effettuato un monitoraggio post-operam del traffico, dal cui esito l'Amministrazione comunale potrà verificare il grado di congestione e pericolosità delle intersezioni stradali di riferimento ed individuare eventuali opere risolutive, nonché provvedere ad aggiornare la capacità residua e gli indicatori tematici selezionati nella Valsat della variante al commercio, approvata con Del C.C. n. 122 del 19/12/2017;**
- B.3. Nel caso di dismissione di attività produttive potenzialmente contaminanti, dovrà essere effettuata una caratterizzazione ed eventuale bonifica del sito. Si evidenzia anche l'opportunità che gli interventi di riuso e rigenerazione delle aree siano l'occasione per una riqualificazione energetica, di risparmio idrico e miglioramento del microclima. In relazione alla potenziale criticità idraulica dovranno essere previste soluzioni specifiche per la messa in sicurezza delle aree e garantita l'invarianza idraulica;**

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della ValSat, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Dato atto inoltre che:

- nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss. mm., ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché dal Codice di Comportamento adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena con delibera di Giunta provinciale n. 4780/2014, i suddetti dipendenti hanno reso dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, acquisita agli atti del Servizio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

Richiamato l' art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamato, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/1990;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- 1. Di non formulare riserve ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4-bis, et 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sulla “Variante urbanistica inerente all'Ambito T1.3-18 del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) sito tra le Vie Bertini e Pandolfi” adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 6 aprile 2020, in quanto, come osservato nella sezione A) narrativa, la variante risulta coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica comunale e sovraordinata vigente.**
- 2. Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii., una valutazione ambientale positiva, secondo quanto osservato nella sezione B) narrativa ai punti da B.1 a B.3 del presente atto.**
- 3. Di trasmettere il presente provvedimento deliberativo al Comune di Forlì per il seguito di competenza.**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Protocollo n. 24403 del 24.09.20)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 24/9/2020

IL DIRIGENTE
(Arch. Alessandro Costa)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li,

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 24/9/2020

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

FRATTO GABRIELE ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

MEI MANUELA LUCIA